

N. 00180/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00327/2016 REG.RIC.

lo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2016, proposto da:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Belli, con domicilio eletto presso Beatrice Belli in Bologna, Strada Maggiore 47;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia-Tribunale Per i Minorenni dell'Emilia Romagna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-dell'Ordine di Servizio n. 4/2016 del Presidente e del Dirigente del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia - Romagna datato 9 marzo 2016 e depositato in segreteria in pari data, non comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

-;nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia-Tribunale Per i Minorenni dell'Emilia Romagna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 il dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori Beatrice Belli, Andrea Cecchieri;

Considerato che non sussiste il requisito del periculum in mora, in quanto, comparando il danno recato all'Ordine ricorrente, derivante dalla provvisoria limitazione dell'orario di apertura del Tribunale dei Minorenni, e il danno recato alla funzionalità, nell'attuale situazione di carenza di organico amministrativo, del Tribunale medesimo, appare attualmente prevalente il secondo;

Sottolineato altresì come il Tribunale dei Minorenni preannunci l'aumento a breve del periodo di apertura al pubblico, in conseguenza della previsione di aumento del numero di unità di personale in servizio, e assicurati comunque un maggiore orario d'apertura per gli atti urgenti;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) respinge l'istanza;

Compensa le spese della presente fase processuale;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)